

Comune di Rieti**DELIBERAZIONE N. 69**

Provincia di Rieti

 Soggetta invio Capigruppo Consiliari**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****OGGETTO: MODIFICA ORGANIZZAZIONE DEI TURNI DEL COMUNE DI RIETI**

L'anno 2014 , addì 29 del mese di Aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | | Presente/Assente |
|---------------------|--------------|------------------|
| Petrangeli Simone | Sindaco | Presente |
| Pariboni Emanuela | Vice Sindaco | Presente |
| Bigliocchi Paolo | Assessore | Presente |
| Cecilia Andrea | Assessore | Assente |
| Di Paolo Diego | Assessore | Assente |
| Giuli Vincenzo | Assessore | Presente |
| Mariantoni Stefania | Assessore | Assente |
| Mezzetti Alessandro | Assessore | Presente |
| Ubertini Carlo | Assessore | Presente |

N. Presenti 6 N. Assenti 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Iovinella Rosa.

Essendo legale il numero di intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 3 dell'otto gennaio 2014;

Vista l'informativa preventiva inviata alle organizzazioni sindacali ed RSU, prot. n. 1671 del 13 gennaio 2014;

Considerato che nella riunione della delegazione trattante del 2 aprile 2014 è stata proposta dai sindacati una modifica alla suddetta delibera, approvata e controfirmata dai presenti alla delegazione;

Verificata la possibilità di acquisire le modifiche proposte e di cambiare la delibera di che trattasi;

Ritenuto utile attuare, in via sperimentale, per due mesi, la nuova articolazione oraria al fine di valutare eventuali criticità;

Confermando, per quanto non modificato, la delibera n. 3 dell'otto gennaio 2014;

Visti l'art. 22 e Dichiarazione Congiunta n° 6 del CCNL del 14/9/2000;

Visti gli orientamenti ARAN in materia di organizzazione dei servizi in turni;

Preso atto che la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 8254/2010, ha ritenuto illegittima l'erogazione dell'indennità di turno per i dipendenti addetti a un servizio che non offriva "continuità di apertura settimanale", perché era chiuso la domenica e i festivi. I giudici hanno ritenuto che l'orario di servizio dovesse essere continuativo e non potesse prevedere alcuna interruzione sui sette giorni;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 11/2013 che, ai fini di una legittima erogazione dell'indennità di turno, richiede la ricorrenza dei seguenti requisiti:

- l'indennità di turno può essere riconosciuta solo se l'ente ha prima deliberato un modello organizzativo che la preveda. In altri termini le turnazioni eventualmente già esistenti sul mero piano fattuale sarebbero prive di rilevanza giuridica;
- non interruzione del servizio nell'arco temporale di almeno 10 ore;

- i dipendenti devono ruotare in misura equilibrata tra i vari turni: la semplice presenza di un orario di servizio che si articola per almeno 10 ore giornaliere consecutive non giustifica l'erogazione di questo compenso. Occorre verificare che le modalità di effettivo svolgimento di questa attività da parte dei singoli dipendenti siano rispondenti al requisito della rotazione in modo equilibrato nell'arco del mese.

Acquisite le proposte dei Dirigenti, riuniti nella conferenza dei Dirigenti del 6 dicembre 2013 e prodotte in via documentale il 9 dicembre 2013 (con note prot. 55985 del 9 dicembre 2013; prot. 55878);

Visto il verbale di esame congiunto del 23.12.2013 con le OO.SS., rsa ed rsu competenti;

DELIBERA

A. di approvare la regolamentazione relativa all'organizzazione dei turni¹:

- 1) i turni si distinguono in antimeridiani e pomeridiani;
- 2) non possono essere considerati turni le prestazioni lavorative distribuite nell'arco dell'intera giornata (mattina e pomeriggio) con marginali modificazioni nelle prestazioni di lavoro; in questo caso può trattarsi, al limite, di una particolare articolazione dell'orario di lavoro, magari gravosa e quindi retribuibile con altro compenso incentivante, secondo le previsioni della contrattazione decentrata integrativa;
- 3) il numero dei turni di lavoro prestati in orario antimeridiano deve essere sostanzialmente equivalente a quello prestato in orario pomeridiano, assicurando l'avvicendamento, non essendo pertanto sufficiente una episodica o minoritaria prestazione lavorativa in un "turno" diverso dalla tipologia di lavoro ordinario;

¹ Come ribadito in sede di incontro con le OO.SS. e le R.S.U., tenutosi in data 23.12.2013, le disposizioni contrattuali di cui all'art. 22, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, si riportano per mera finalità compilativa e ricognitiva, in quanto il contratto collettivo è direttamente efficace.

4) l'equivalenza di cui al punto 3 è richiesta anche per i turni notturni, ove previsti, con i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;

5) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno;

6) l'applicazione della disciplina del turno presuppone l'esistenza di "strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore"; tale arco temporale deve essere assicurato dal personale addetto alle strutture interessate in quanto solo il personale interno può ritenersi obbligato ad un "orario di servizio". In altre parole, se una parte delle 10 ore è affidata alle prestazioni di un altro soggetto esterno (es. una cooperativa) viene a mancare il requisito fondamentale prescritto dal CCNL. Di conseguenza non potrebbe essere organizzato un lavoro in turno per prestazioni giornaliere di servizio inferiori a 10 ore e, comunque, non può essere certamente erogata l'indennità di turno a favore dei lavoratori interessati;

7) la durata di almeno 10 ore si riferisce all'orario di servizio della struttura presso la quale devono essere rese le prestazioni in turno. Proprio per garantire la continuità del servizio, tale orario deve essere unico per tutti i giorni della settimana in cui si articola l'erogazione del servizio (nel senso che deve avere inizio alla stessa ora e concludersi alla stessa ora per tutti i giorni della settimana, dato che si tratta di orario di servizio e non di orario di lavoro). L'indennità di turno non può essere erogata ai dipendenti addetti a un servizio che (aperto su cinque o sei giorni indifferentemente) non abbia un orario di apertura che garantisca almeno le 10 ore giornaliere per tutti i giorni di apertura; l'orario di servizio deve essere continuativo per almeno 10 ore giornaliere per tutti i giorni di apertura. Pertanto l'indennità di turno non può essere erogata a favore dei dipendenti che siano addetti a un servizio che sia aperto su cinque o sei giorni alla settimana, ma che garantisca l'apertura di almeno 10 ore solo in alcuni;

8) Il lavoratore in turno ha diritto alla maggiorazione della retribuzione del 50% e al riposo compensativo (ex art. 24, co. 1, del Ccnl 14 settembre 2000) qualora dovesse essere chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attività nella giornata di riposo settimanale, che gli compete in base al turno assegnato.

9) Le turnazioni devono essere stabilite e comunicate all'ufficio personale almeno il mese precedente a quello cui si riferisce il turno.

10) Per i servizi per i quali si è ravvisata la necessità di una organizzazione in turni vengono definiti 4 (quattro) articolazioni orarie:

4. antimeridiano [tra le ore 7 e le ore 14];

5. pomeridiano [tra le ore 14 e le ore 21];

i turni diurni (antimeridiani e pomeridiani) sono quelli che comprendono le articolazioni orarie antimeridiana, pomeridiana e serale e possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;

Per turno notturno si intende il periodo lavorativo compreso tra le 22 e le 6 del mattino. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nell'arco di un mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:

- a. turno diurno (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- b. turno notturno (tra le 22:00 e le ore 6:00) o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c):

prestazione di servizio in turno.

B. Di organizzare in turni i seguenti servizi:

1) Polizia Municipale

- con orario di servizio dalle ore 7.00 alle ore 21.00 per 7 giorni su 7, compresi i festivi infrasettimanali – relativamente a tutti i servizi.

2) Servizi cimiteriali, relativamente al periodo 01/04 - 30/09, con orario di servizio tra le 8.00 e le 18,30 per 7 giorni su 7, compresi i festivi infrasettimanali;

1. Biblioteca, con orario di servizio tra le 8,00 e le 19,00 dal lunedì al sabato;

2. Autisti, con orario di servizio tra le 8:00 e le ^{19:00 (D.G.175/2014)}~~20:00~~, dal lunedì al venerdì.

C. Di comunicare la presente deliberazione ai dirigenti dei servizi interessati ed alle OO.SS., Rsu e Rsa competenti.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267.

ALLEGATO A

> PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente del Servizio proponente)

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE Dott./ssa SCIOSCIA MARTA

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto

INDIRIZZI IN ORDINE ALL'ORGANIZZAZIONE DEI
TURNI

si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere ~~FAVOREVOLE/NON~~
~~FAVOREVOLE~~+ di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

MOTIVAZIONE DEL PARERE

Data

29/4/2014

FIRMA

Marta Scioscia

> **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

SETTORE FINANZIARIO

DIRIGENTE dott. Vito Dionisi

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Modifica organizzazione dei turni del Comune di Rieti".

PARERE NON DOVUTO:

"La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

DATA

29-04-2024

FIRMA


IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. Vito Dionisi



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Petrangeli Simone



Il Segretario Comunale
Iovinella Rosa



REFERATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art 32 della Legge 18/06/2009 n.69, in data odierna viene pubblicata al n. 1186 dell'Albo Pretorio on line dal giorno 13/05/2014, per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Rieti 13/05/2014



L'addetto di segreteria

